



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhià “

Piazza Giovanni XXIII N. 5 - Tel. 016194386 Cod. Fisc. 93005210021 Cod. Mecc.

VCIC803002 – Sito www.icsanthia.edu.it - E-mail : vcic803002@istruzione.it

Pec. vcic803002@pec.istruzione.it

13048 SANTHIA' (VC)

Prot. n.1115/2026

Santhià, lì 23/01/2026

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA AGGIORNATO AI SENSI DEL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, n. 134

(delibera Consiglio d'Istituto n. 77 del 13/01/2026)

Al fine di regolamentare i comportamenti da adottare all'interno degli edifici scolastici e di garantire la sicurezza di tutti i presenti, fa parte integrante del Regolamento d'Istituto il sottostante *Regolamento di disciplina*, che definisce le sanzioni relative a ciascun tipo di infrazione.

Il regolamento di disciplina dell'Istituto comprensivo S. Ignazio da Santhià di Santhià è coerente con i principi e le indicazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998 n.249, così come modificato dal D.P.R 235 del 21.11.2007 e dal D.P.R. 134 del 8 agosto 2025).

I provvedimenti disciplinari hanno *finalità educativa* e tendono al *rafforzamento del senso di responsabilità*, al *ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica* e al *recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica*. La responsabilità disciplinare è personale. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento e sulla possibilità di partecipare alle uscite didattiche, alle visite e ai viaggi d'istruzione. A fronte di una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità propria e altrui, nonché a fronte di una oggettiva situazione di comportamenti disciplinari potenzialmente a rischio, il Consiglio di Classe può procedere infatti a non autorizzare la partecipazione di uno o più alunni ad una o più uscite didattiche.

Ai sensi del DPR 122/2009, la valutazione del comportamento, espressa collegialmente dai docenti titolari della classe attraverso un giudizio - alla Scuola Primaria - o un voto, alla Scuola Secondaria di I grado, concorre alla definizione del quadro complessivo dell'alunno sulla scheda di valutazione periodica e finale.

Ai sensi della L. 150/2024, nella scuola secondaria di primo grado, se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame Conclusivo del I Ciclo di Istruzione. Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative e costruttive, tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Non vi è interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Ogni infrazione deve essere tempestivamente annotata dall'insegnante sul registro di classe. Per fatti verificatisi negli spazi comuni l'annotazione è a cura del coordinatore di classe, del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, su segnalazione anche verbale dei docenti o del personale ATA.

Le sanzioni sono sempre *temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate ai principi della gradualità e della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento*, del grado di consapevolezza ad essa connesso e *delle conseguenze che da esso derivano*. Per infrazioni gravi e reiterate si applicano, con entità progressivamente maggiore, le sanzioni sotto dettagliate, anche se non previste come sanzione da applicare in prima battuta.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, sono adottate dal Consiglio di classe, in forma allargata, fino a 15 giorni; quelle che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto dal Consiglio di classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

SANZIONI PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E RELATIVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

Fermo restando che nessuna sanzione può essere irrogata senza avere prima invitato il destinatario ad esprimere le proprie ragioni, le sanzioni previste, proporzionate alla gravità e alla recidività delle infrazioni, sono:

- ✓ richiamo verbale, anche su segnalazione di un insegnante
- ✓ richiamo scritto, anche su segnalazione di un insegnante
- ✓ allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 2 giorni
- ✓ allontanamento temporaneo dalle lezioni da 3 a 15 giorni
- ✓ allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni
- ✓ allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- ✓ esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato
- ✓ sanzione pecuniaria
- ✓ segnalazione del Dirigente ex art.331 cpp alla Polizia Giudiziaria

FORME DI ALLONTANAMENTO

***Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni:** il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento e di riflessione sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare (ad es. lettura e riassunto di un testo a tema, produzione scritta di una riflessione sul proprio comportamento e sulle relative conseguenze o su un tema di educazione civica, realizzazione di un elaborato da presentare alla/e classe/i, ecc.).

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica, con docenti specificatamente incaricati ed eventualmente avvalendosi della collaborazione dello psicologo scolastico e/o di esperti esterni.

****Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni:** il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgersi presso strutture ospitanti convenzionate (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato e organizzazioni che operano nel sociale) o, in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti e nelle more della definizione degli elenchi regionali di tali strutture, presso la scuola, a favore della comunità scolastica.

In quest'ultimo caso, l'alunno sarà tenuto a svolgere una o più delle seguenti attività di cittadinanza attiva e solidale, quali esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà:

Tali attività, inserite nel PTOF, sono commisurate all'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

- affiancamento dei docenti disponibili e dei rispettivi alunni della Scuola Primaria o dell'Infanzia durante lo svolgimento delle attività scolastiche (ad es. attività didattiche, mensa, attività laboratoriali, ecc.);
- affiancamento dei docenti di sostegno dell'Istituto nello svolgimento di attività di supporto alla disabilità degli alunni;
- affiancamento dei docenti incaricati di attività di potenziamento linguistico degli alunni stranieri per l'apprendimento dell'Italiano;
- affiancamento del personale scolastico per il mantenimento e il riordino di spazi comuni (biblioteca, ripostigli, palestre, spazi esterni...) e per la corretta effettuazione della raccolta differenziata;
- attività d'inventario del materiale scolastico;
- attività presso le biblioteche scolastiche inerenti alla catalogazione, alla risistemazione dei volumi a scaffale, alla ricerca online, alla realizzazione di albi illustrati riguardanti citazioni letterarie, consultabili da tutti gli studenti, all'attività di ricerca e conseguente realizzazione di un database di materiale fruibile, ecc.
- altre attività contestualmente individuate.

Lo stesso Consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

***** Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni:** la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi sociali e l'Autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Tale sanzione può essere irrogata solo se ricorrono contestualmente due presupposti:

1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona (ad es. violenza, minaccia, percosse, reati di natura sessuale) o esserci concreto pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio, violazione dell'isolamento domiciliare o fiduciario ecc.). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
2. deve trattarsi di fatti di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

******Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dall'esame di stato o non ammissione alla classe successiva**

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico può essere irrogata se ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità, il rispetto e la salute della persona umana, oppure atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da determinare seria

apprensione a livello sociale. Non devono essere esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella scuola durante l'anno scolastico. Nei casi più gravi e al ricorrere delle stesse condizioni sopra indicate, è possibile disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Ogni sanzione è volta a prevedere la riparazione concreta, diretta o indiretta del danno, inteso come impedimento alla fruizione di un diritto o come mancato espletamento di un dovere. Ciascuna sanzione è accompagnata da informazione o convocazione della famiglia.

VOTO DI COMPORTAMENTO

Il voto di comportamento, espresso in decimi e deliberato dal Consiglio di Classe, esprime la sintesi di comportamenti positivi o negativi manifestati dallo studente durante l'intero anno scolastico. Tale voto non ha alcuna conseguenza sulla valutazione del profitto nelle singole discipline, ma concorre a determinare la media dei voti e, se inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

L'attribuzione del voto di comportamento insufficiente può avvenire in presenza di sanzioni disciplinari erogate per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che arrechino pericolo per l'incolumità altrui, mancanze disciplinari gravi o reiterate, atti violenti verso il personale scolastico e gli studenti. Per il voto di comportamento far riferimento alla griglia per il **GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO- SCUOLA SECONDARIA (Delibera n.47 del Collegio docenti del 6/03/2025)**.

IMPUGNAZIONI

Riguardo ai conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e delle sanzioni comminate, è ammesso ricorso, su richiesta di chi vi abbia interesse personale e diretto entro quindici giorni dalla data della notifica, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. L'esito positivo del ricorso annulla gli effetti della sanzione disciplinare. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

In caso di incompatibilità dei garanti per conflitto d'interesse (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o il genitore dello studente sanzionato), il Commissario sarà sostituito, se presente, dal membro del Consiglio che abbia avuto più voti dopo il primo eletto, in seno alla stessa componente (genitore o docente).

Le sedute e le relative deliberazioni sono ritenute valide alla presenza della metà più uno dei componenti e sono verbalizzate da un Segretario, di volta in volta, nominato tra i presenti.

Non è prevista l'astensione dalla votazione.

Fa parte integrante del presente regolamento, la seguente tabella aggiornata che presenta la casistica più ricorrente, ma non esaustiva, delle infrazioni lievi, gravi e gravissime e delle relative sanzioni e procedure per irrogarle.

INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

Tipo di violazione	Sanzioni (graduali e progressive)	Autorità competente
■ Abiti indecorosi; ■ ripetuti ritardi all'inizio delle lezioni; ■ mancanza ripetuta e/o sistematica di materiale; ■ ripetuta negligenza nell'assolvere gli impegni di studi; ■ cambio senza autorizzazione del posto assegnato; ■ uscita dall'aula senza autorizzazione; ■ uscita disordinata dall'aula e/o dalla scuola ■ ripetute soste prolungate nei servizi igienici; ■ uso non corretto dei servizi igienici.	a) richiamo b) annotazione sul diario c) annotazione sul registro di classe oltre che sul diario d) dopo ripetute e abituali mancanze il coordinatore di classe informa il consiglio di classe e provvede a convocare la famiglia; e) dopo ulteriori comportamenti recidivi l'alunno è obbligato a trascorrere l'intervallo in classe sotto la sorveglianza di un docente; f) il consiglio di classe prevede un intervento tramite attività di recupero, riflessione e sensibilizzazione;	a) insegnante b) insegnante c) insegnante d) coordinatore di classe e/f) consiglio di classe Il Consiglio di classe valuterà ai fini del voto di comportamento
■ Comportamento scorretto e/o poco adeguato durante la consumazione dei pasti	a) b) c) come prima; d) dopo due note sul registro l'alunno dovrà consumare il pasto separatamente; e) in caso di ripetute ulteriori mancanze potrà scattare una sospensione della frequenza della mensa/ momento di consumazione del pasto	a) b) c) insegnante; d) e) consiglio di classe
■ Ingresso a scuola di oggetti estranei alle attività didattiche; ■ uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici all'interno della scuola in violazione del regolamento di disciplina.	a) sequestro dell'oggetto; b) annotazione sul registro di classe; c) comunicazione al D.S.; d) avviso alla famiglia, con convocazione per la restituzione	Insegnante (SI VEDANO NELLO SPECIFICO ALLEGATI/AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO).
■ Assenze frequenti e/o non giustificate ■ mancanza del materiale didattico necessario ■ mancato svolgimento dei compiti assegnati e scarso impegno nello studio	a) richiamo; b) annotazione sul registro di classe oltre che sul diario c) avviso alla famiglia d) se reiterato, valutazione negativa	a) b) c) insegnante
■ Falsificazione della firma	a) avviso immediato alla famiglia	a) Coordinatore di classe
■ Turpiloquio; ■ offese e dileggi nei confronti dei compagni; ■ fatti che turbano il regolare svolgimento delle lezioni;	a) richiamo b) annotazione sul diario c) annotazione sul registro di classe oltre che sul diario d) dopo 5 note sul registro di classe: il	a) b) c) insegnante d) coordinatore di classe e) f) consiglio di classe

comportamenti scorretti verso compagni	coordinatore informa il consiglio di classe e provvede a convocare la famiglia; programma inoltre un incontro tra alunno e la psicologa di Istituto; e) dopo ulteriori comportamenti recidivi l'alunno è obbligato a trascorrere l'intervallo per due o più giorni in classe sotto la sorveglianza di un docente; f) il consiglio di classe prevede un intervento tramite attività di riflessione su quanto causato;	Il Consiglio di classe valuterà ai fini del voto di comportamento
Abbandono di cartacce e/o altro nei locali scolastici	a) Pulizia, ove possibile, dell'ambiente scolastico sporcato da parte del singolo o della classe	b) Insegnante, coordinatore di classe
- Introduzione a scuola di oggetti pericolosi/ di sostanze non lecite; - comportamenti oggettivamente pericolosi per l'altrui incolumità; - atteggiamenti di aggressione e/o di violenza morale; - comportamenti intimidatori o vessatori - violazione divieto di fumo	a) richiamo e sequestro dell'oggetto/sostanza; b) annotazione sul registro di classe e sul diario; c) comunicazione al D.S. e al consiglio di classe; d) avviso alla famiglia con convocazione scritta e programmazione di un colloquio dell'alunno con la psicologa di Istituto; e) provvedimento disciplinare: - attività di riflessione e recupero in favore della comunità scolastica; - sanzione amministrativa prevista per legge sul divieto di fumo; - esclusione da una o più iniziative non curricolari, riferite ad un singolo giorno, quali manifestazioni sportive, teatrali o simili, visite didattiche e viaggi d'istruzione; - *allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni per attività individualizzate, anche di riflessione guidata sul comportamento tenuto. - **allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni per attività individualizzate, anche di riflessione guidata, attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne o a favore della comunità scolastica.	a) b) insegnante c) d) coordinatore di classe e) consiglio di classe
- Danneggiamento di suppellettili, materiale, strumenti didattici; - danneggiamento di materiale e/o oggetti personali di altri alunni	a) annotazione sul registro di classe e sul diario; b) avviso alla famiglia, per riparazione o risarcimento danni da parte dei genitori del soggetto responsabile, con conseguente ripristino di	a) insegnante b) consiglio di classe e Dirigente Scolastico

	quanto sia stato danneggiato.	
■ Ingiurie e offese agli insegnanti ed al personale non docente della scuola: ■ azioni di aggressione e/o violenza nei confronti di compagni, docenti, personale non docente; ■ comportamenti riconducibili a casi di bullismo o cyberbullismo; ■ gravi atti vandalici nei confronti della struttura scolastica, dei locali, delle attrezzature	a) annotazione sul registro di classe e sul diario; b) convocazione della famiglia e programmazione di un colloquio con la psicologa di Istituto; c) provvedimento disciplinare: - attività di riflessione e recupero in favore della comunità scolastica; - non partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione; - *allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni per attività individualizzate, anche di riflessione guidata sul comportamento tenuto; d) **allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni; e) riparazione o risarcimento danni; f) eventuale segnalazione alle forze dell'ordine/autorità giudiziaria qualora il fatto sia qualificabile come reato. Nei casi specifici, sanzioni più gravi previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.	a) insegnante b) coordinatore di classe c) d) consiglio di classe e) consiglio di classe, Consiglio di Istituto f) Dirigente Scolastico Nei casi riconducibili a bullismo e cyberbullismo nell'istruttoria è previsto il coinvolgimento del Referente bullismo e del Team Antibullismo.
■ Reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana. ■ Reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato il procedimento penale. ■ Concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.	a) allontanamento dalle lezioni per una durata definita e <u>commisurata alla gravità</u> del reato. Ovvero: - *allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni per attività individualizzate, anche di riflessione guidata sul comportamento tenuto; - **allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni; - ***allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni; - ****allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dall'esame di stato o non ammissione alla classe successiva b) allontanamento dalle lezioni fino al permanere della situazione di pericolo e delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale (nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o	a) b) Consiglio di classe, Consiglio di Istituto

	dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica).Ovvero: - ***allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni; - ****allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dall'esame di stato o non ammissione alla classe successiva.	
--	---	--

Per quanto non espressamente rappresentato nella presente tabella far riferimento anche agli allegati al Regolamento di Istituto, inerenti il rispetto della normativa relativa ai telefonini e altri dispositivi elettronici (Nota Ministeriale Prot. N. 30 del 15/03/2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*; Nota MIM Prot. n. 5274 del 11/07/2024 *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo d'istruzione*).